

Publicato il 17/10/2025

N. 05677/2025 REG.PROV.CAU.
N. 10737/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10737 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 -OMISSIS-del 4.09.2025 notificato al ricorrente in data 5.09.2025 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art 42 bis del D.LGS N.151/2001 tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di LECCE.

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il proposto ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris*, nei termini e con gli effetti di seguito precisati;

Considerato che, sulla base del quadro normativo di riferimento e delle relative coordinate ermeneutiche declinate in sede giurisprudenziale, l'accoglimento della domanda di assegnazione temporanea del dipendente con figli minori di tre anni, quale misura di sostegno della genitorialità applicabile anche al personale militare sulla base delle specificità richiamate dall'art. 1493 COM, è subordinato, alla stregua della disciplina dell'istituto posta dall'art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 – venendo nel caso di specie in rilievo la provenienza dell'istanza in considerazione da un graduato capo dell'Esercito italiano, con conseguente inoperatività della speciale disciplina posta dall'art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, come successivamente modificato, per il personale delle forze di polizia (in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 3 novembre 2023, n. 9552, in specie punto 7.3 e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 30 maggio 2023, n. 9140, in specie punti 7 e 8) – alla ricorrenza di una duplice condizione: innanzitutto, *i*) la “... sussistenza di un

posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ...” nell’ente di aspirata destinazione, quale locuzione da intendersi non in senso restrittivo (di esatta corrispondenza rispetto alla professionalità e alle mansioni finora svolte nella sede attuale) bensì implicante una valutazione in senso più ampio, avente ad oggetto il proficuo impiego del personale che consenta al lavoratore trasferito, nell’ambito dell’intero spettro delle funzioni riconducibili alla posizione rivestita, di essere utilmente adibito ad un diverso incarico conforme al ruolo e grado ricoperti (in termini analoghi cfr., da ultimo, Cons. St., sez. II, sent. 17 aprile 2025, n. 3376 e TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 4 luglio 2025, n. 13214); in via ulteriore, *ii*) la mancata ricorrenza di “*casi o esigenze eccezionali*”, correlate a particolari situazioni di carenza di organico presso l’ente di appartenenza ostative alla movimentazione del militare istante, avuto in ogni caso riguardo alla temporaneità della misura in considerazione (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 13214/2025, cit.);

Considerato che alle individuate condizioni poste dalla disciplina di riferimento si correla evidentemente un dovere di verifica in capo all’intimata Amministrazione circa la relativa sussistenza, sia sul piano istruttorio sia sul versante motivazionale rispetto all’eventuale determinazione di diniego;

Considerato che nella specie dal tenore del provvedimento impugnato emerge, per quanto concerne gli aspetti sopra evidenziati, il mero riferimento alla circostanza che nella sede di auspicata destinazione “... *non è previsto il profilo professionale di Artigliere c/a*” – corrispondente alla “*posizione attualmente ricoperta dall’istante*” – quale elemento posto alla base dell’assunta determinazione di diniego motivata dalla considerazione che nell’anzidetta sede “... *l’istante non trova utile collocazione organica*” (cfr. allegato n. 4 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione in data 13 ottobre 2025, in specie pagine 2-3 dell’anzidetto documento, unitamente all’allegato n. 2 recante il preavviso di rigetto), operando dunque il medesimo provvedimento gravato un riferimento circoscritto alla posizione di impiego

dell'istante (identica a quella rivestita nella sede di provenienza) e non già esteso alla più generica previsione di “*un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva*” nella sede di destinazione come espressamente richiesto dalla richiamata disposizione normativa applicabile alla fattispecie in esame (in termini analoghi, cfr. altresì Cons. St., sez. II, ordinanze 20 novembre 2024, nn. 4391 e 4392);

Ritenuto, per le esposte ragioni, che l'impugnato provvedimento di diniego difetta del necessario approfondimento istruttorio e motivazionale correlato all'anzidetto dovere di verifica rispetto all'aspetto in rilievo rappresentato, nella specie, dal presupposto inerente alla “... *sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva* ...”, da intendersi nell'accezione sopra individuata implicante una valutazione in senso più ampio, alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche declinate in sede giurisprudenziale;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare proposta ai fini del riesame della posizione dell'odierno ricorrente nei sensi e nei termini sopra precisati, a cura della resistente Amministrazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 22 aprile 2026;

Ravvisati giustificati motivi, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata, per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame della posizione di parte ricorrente nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 22 aprile 2026, ore di rito.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità relative alla parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.